

Sent. 77/2025  
Rep. 6115/2025  
L.G. 56/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI COMO**  
**Sezione I Civile – Procedure Concorsuali**

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Marco Mancini	Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. **176/2024 R.G. P.U.** promosso su ricorso depositato

DALLA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO**

contro

**GATTI LUCIDATURA DI GATTI WALTER & C. S.N.C.** (c.f. 03110260134), con sede legale in Cantù (CO), via Cesare Cattaneo n. 26, nonché dei soci illimitatamente responsabili **WALTER GATTI** (GTTWTR68S12B639A) e **FAUSTO MATTEO** (c.f. MTTFST72M08C933U), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe del Campo;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. Con ricorso depositato il 28.11.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della società "Gatti Lucidatura di Gatti Walter & C. s.n.c.", nonché dei soci illimitatamente responsabili Walter Gatti e Fausto Matteo, evidenziando la sussistenza di un debito scaduto nei confronti dell'erario pari a circa 568.875, 75 euro, a fronte di un reddito di impresa, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, pari a soli 32.890,00 euro.

Con decreto del 30.11.2024, è stata fissata udienza al 13.01.2025 per la comparizione delle parti. Con ricorso depositato in data 10.01.2025, la società debitrice, in persona dei soci amministratori,

ha proposto domanda ex art. 44 CCII, riservandosi di presentare entro il termine concesso dal Tribunale, una proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCII. Con decreto del 13.01.2025, pubb. il 14.01.2025, il Tribunale, dato atto che la domanda della debitrice era stata proposta tempestivamente, ossia entro il termine di cui all'art. 40, co. 10 CCII, e ritenuto di dover esaminare prioritariamente la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 7, co.2 CCII, ha così provveduto: - ha concesso alla società ricorrente termine di giorni sessanta, decorrenti dall'iscrizione di cui all'art 45, co. 2 CCII, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2; - ha nominato Commissario Giudiziale il dott. Paolo Arrighi; - ha disposto il deposito della somma di € 5.000 a titolo di compenso dovuto al commissario, per il caso di arresto della procedura, e di altre spese di procedura; - ha assegnato i termini periodici per il deposito di relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per fornire indicazioni sullo stato di predisposizione del piano e sulle principali operazioni finanziarie eseguite dall'impresa. Con decreto del 14.01.2025, il Giudice delegato ha confermato le misure protettive richieste dalla ricorrente, stabilendone la durata in mesi quattro decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Con istanza depositata in data 14.03.2025, la ricorrente ha domandato la proroga del termine concesso ex art. 44, comma 1, lett. a CCII nella misura di giorni 60, allegando un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il Tribunale, con decreto del 17.03.2025, ha fissato udienza per la comparizione dell'istante e del P.M., essendo emerse alcune condotte poste in essere dalla società e dal socio accomandatario Fausto Matteo, meglio descritte nel parere depositate dal Commissario Giudiziale in data 17.03.2025, potenzialmente ostative alla concessione della proroga richiesta. Instaurato il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 31.03.2025, il Tribunale ha accolto l'istanza ed ha concesso alla società istante una proroga del termine per la presentazione della domanda definitiva sino al 16.05.2025, fissando l'udienza del 09.06.2025 per la comparizione della parte ricorrente e del P.M. e la discussione sull'ammissibilità della proposta. Nel termine concesso, la società ricorrente ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, domandando altresì la proroga delle misure protettive concesse e l'autorizzazione ex art. 100, co. 2 CCII al pagamento, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa e precisamente sull'immobile sito in Cantù, via Cattaneo s.n.c.

Con atto depositato in data 06.06.2025, il Commissario Giudiziale ha espresso parere contrario alla apertura del concordato, evidenziando la presenza di numerosi errori e vizi sia con riferimento alla proposta che al piano proposti. All'esito dell'udienza del 9.06.2025, la ricorrente ha domandato la concessione del termine di cui all'art. 47, co. 4 CCII mentre il P.M. ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale, su richiesta della ricorrente, ha concesso un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, anche al fine di tenere conto di tutti i rilievi espressi dal Commissario Giudiziale con il parere del 5.06.2025 (dep. il 6.06.2025).

In data 01.07.2025, la ricorrente ha depositato atto rubricato di *“integrazione e modifica del piano di concordato preventivo”*. Con atto depositato in data 4.07.2025, il Commissario Giudiziale ha espresso parere contrario all'apertura del concordato, evidenziando come la proposta, anche nei termini riformulati dalla società, non appariva idonea alla soddisfazione dei creditori nei termini prospettati. In data 07.07.2025, la ricorrente ha depositato nota di chiarimenti in merito ad alcune delle criticità rilevate dal Commissario Giudiziale. All'udienza del 07.07.2025, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al proprio ricorso mentre il P.M. ha domandato disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente nonché dei soci accomandatari.

**2.** Tanto premesso, si ritiene che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale proposta dalla società debitrice sia inammissibile per i motivi che seguono.

Il Tribunale, infatti, in questa fase, è chiamato ad effettuare verifiche che si sostanziano in un controllo di legalità dei singoli atti e di fattibilità intesa come non manifestamente inattitudine del piano a conseguire gli obiettivi prefissati e, con riguardo al concordato in continuità, alla non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali.

Quanto al primo aspetto, preme osservare, in primo luogo, che, con l'istanza di proroga del termine di cui all'art. 44, co. 1 lett. a), depositata in data 13.03.2025, la ricorrente ha allegato un progetto di regolazione della crisi, in cui si prevedeva che il fabbisogno necessario all'attuazione del piano sarebbe derivato: - *“dagli introiti derivanti dalla continuità aziendale e, in particolare: dai flussi finanziari derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa, allo stato stimati, in un'ottica prudenziale, in € 100.000,00”*; - *“dai proventi del contratto di locazione della porzione di capannone siglato dai terzi proprietari dello stesso (signori Walter Gatti e Vittoria Nosedà): durante il corso del piano di concordato matureranno canoni pari a complessivi € 60.000,00; - dall'apporto di finanza esterna allo stato stimato in € 80.000,00”*.

Quanto, in particolare, all'apporto di finanza esterna, la società ha depositato una *“lettera di intenti”* sottoscritta in data 13.03.2025 dalla sig.ra Claudia Gaggion, moglie del socio illimitatamente

responsabile Fausto Matteo, nella quale la stessa manifestava la volontà di negoziare con la società ricorrente le modalità, le condizioni ed i tempi per la concessione di un contributo economico, funzionale all'elaborazione e all'esecuzione del piano di concordato preventivo. La ricorrente ha poi dichiarato che il socio Fausto Matteo non aveva beni immobili di proprietà, sicché l'attivo della liquidazione giudiziale sarebbe costituito dal solo patrimonio personale dell'altro socio illimitatamente responsabile Walter Gatti (cfr. p. 3 istanza del 13 marzo 2025).

All'esito delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale (parere del 17.03.2025), tuttavia, si è appreso che il socio Fausto Matteo, con atto in data 31/01/2025 a rogito Notaio Dott. Flaviano Atzori, rep. n. 30321, racc. n. 27954, registrato a Varese il 10/02/2025 al n. 3802, serie 1T (all. 1 al parere), aveva venduto un immobile di sua proprietà, sito in Montano Lucino (CO) in Via Trivino n. 2, alla Sig.ra Iuliana Madalina Chisa per il corrispettivo di euro 110.000,00 (il contratto sarebbe stato stipulato in adempimento dell'obbligo assunto con contratto preliminare sottoscritto in data 3.08.2024).

La ricorrente, pertanto, non solo non ha dato notizia agli organi della procedura della predetta vendita avente ad oggetto un immobile di proprietà del socio illimitatamente responsabile perfezionatasi in data successiva alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal P.M. e dopo il deposito della domanda ex art. 44 CCII, bensì ha anche fornito informazioni non veritiere, deducendo di apportare una certa somma a titolo di finanza esterna proveniente da un terzo, ossia la moglie del socio illimitatamente responsabile, ancorché in realtà si trattasse di parte del corrispettivo derivante dalla predetta operazione di compravendita.

Tale comportamento, rivalutabile in questa sede deputata all'esame circa l'ammissibilità della proposta all'esito complessivo del procedimento, si pone in chiaro contrasto con il dovere del debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto (art. 4 CCII). L'atto in esame, peraltro, integra un atto di frode ai creditori ex art. 44, co. 1 lett. b. CCII, nozione che ricomprende anche l'omessa dichiarazione nella domanda di condotte volontarie idonee a pregiudicare le prospettive di soddisfacimento dei creditori. Invero, la disposizione in parola risulta espressione del più generale principio di buona fede di cui si è detto, sanzionando altresì l'omessa informazione di fatti o atti di per sé non fraudolenti ma comunque idonei ad influire sulla decisione dei creditori. A nulla rileva poi che, solo dopo la scoperta dell'atto da parte del Commissario, il debitore abbia offerto maggiori informazioni sull'operazione ed il piano definitivo preveda l'apporto di parte di tale corrispettivo per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario, giacché la disposizione non attribuisce alcuna rilevanza ai ravvedimenti postumi del debitore, in quanto, diversamente, la disposizione rimarrebbe menomata nella sua efficacia (cfr. sul punto i principi espressi da Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 25164

del 07/12/2016, da ritenersi ancora applicabili anche rispetto alle disposizioni analoghe dettate dal codice della crisi). All'accertamento di tale condotta consegue, quindi, l'inammissibile la domanda. Si aggiunga, inoltre, giacché la questione è connessa altresì al tema dei richiamati doveri gravanti sul debitore, che la società ricorrente, quanto alle azioni revocatorie esperibili, nel piano e nella proposta come da ultimo modificati ed integrati ha dichiarato che *“dall'analisi delle risultanze di conservatoria (doc. 13, 14 e 15) e dei conti correnti (docc. 8, 16 e 17) intestati ai signori Gatti e Matteo non si evidenziano atti suscettibili di revocatoria. Si rileva, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma II, C.C.I.I., che non risultano atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla società nel quinquennio antecedente alla domanda”*. Nondimeno, anche in questo caso, solo all'esito delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale (cfr. parere del 4 luglio 2025), è emerso che, il Sig. Walter Gatti e la madre Sig.ra Vittoria Nosedà avevano venduto, in adempimento di un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 27/11/2023, un immobile sito in Cantù (CO) – Via Merano n. 1 di proprietà del primo per la quota di  $\frac{1}{4}$  e della seconda per la quota di  $\frac{3}{4}$ , al corrispettivo di euro 82.000,00, che risulta interamente pagato. La compravendita si è perfezionata con atto stipulato in data 28/03/2024 a rogito Notaio Dott. Francesco Ruta in Cantù, rep. n. 302.719 – racc. n. 36.564 (all. 8 parere del Commissario), ossia nell'anno anteriore ex art. 166, comma 1, lett. a) CCII al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como (28/11/2024). Anche in questo caso, quindi, la compravendita in questione, integrante un atto di straordinaria amministrazione posto in essere dal socio illimitatamente responsabile, non è stato indicato nella relazione riepilogativa di cui all'art. 39, co. 2 CCII né, peraltro, la ricorrente ha allegato alcunché nella domanda o nel piano in merito alla suddetta cessione, pur dovendo il debitore indicare ai sensi dell'art. 87, co. 1 lett. h CCII *“le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo”*. Non si ha contezza, invero, neppure dell'impiego delle somme incassate dalla vendita della predetta quota di comproprietà del socio Walter Gatti. Tali omissioni, quindi, non solo si pongono in violazione dei richiamati doveri di correttezza, trasparenza e buona fede gravanti sul debitore, ma integrano un ulteriore vizio circa il contenuto del piano e la documentazione allegata che inficia la domanda.

Sussistono, inoltre, ulteriori motivi che impongono di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

Occorre rilevare, infatti, che anche la proposta ed il piano come da ultimo modificati presentano vizi e finanche evidenti errori di calcolo ed imprecisioni, pure a fronte dei puntuali e motivati rilievi effettuati dal commissario Giudiziale con il parere del 5.06.2025, condivisi dal Tribunale, che ha concesso a tal fine termine per integrazioni ex art. 47, co. 4 CCII. La ricorrente, peraltro, immotivatamente, ha omesso di recepire alcuni rilievi sollevati dagli organi della procedura come

meglio si dirà. Tali errori, imprecisioni, omissioni e vizi incidono evidentemente sul giudizio di ammissibilità della domanda, offrendo in primo luogo una rappresentazione non corretta degli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio del piano, come previsto dall'art. 87 CCII e rilevando, altresì, la manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Occorre premettere, infatti, che la ricorrente ha proposto un concordato preventivo basato sulla continuità aziendale diretta, in cui si prevede che il fabbisogno concordatario venga alimentato, in parte, dai flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività per l'intero arco di piano (5 anni decorrenti dall'omologa del concordato ossia fino al 31/12/2030), stimati in complessivi 168.073,40 euro, nonché dai seguenti apporti rappresentati: -dai proventi del contratto di locazione della porzione del capannone di proprietà, per la quota di  $\frac{1}{2}$  ciascuno, del socio illimitatamente responsabile Sig. Walter Gatti e della di lui madre, Sig.ra Vittoria Nosedà, per complessivi euro 72.000,00; dall'apporto di liquidità da parte del Sig. Simone Gatti, figlio del Sig. Walter Gatti, per euro 20.000,00; dal versamento da parte del socio illimitatamente responsabile Sig. Fausto Matteo e della moglie, Sig.ra Claudia Gaggion, del corrispettivo incassato dalla vendita dell'immobile di proprietà del primo di cui si è detto supra, sino alla concorrenza di complessivi euro 70.000,00 (importo comprensivo dei versamenti già effettuati a copertura di talune spese della procedura). Ciò a fronte di un passivo indicato in misura pari a complessivi 854.374,00 euro.

Sul punto, le maggiori criticità, ripetutamente evidenziate dal Commissario Giudiziale nel corso del procedimento, attengono, in primo luogo, all'effettiva capacità della società di generare i flussi di cassa stimati nell'arco di piano, senza che, peraltro, la continuità generi ulteriori debiti di natura contributiva e tributaria in capo ai soci lavoratori, già gravati altresì da una rilevante esposizione debitoria personale.

Sul punto, invero, l'art. 87 CCII annovera, tra i contenuti del piano di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria (co. 1 lett. e) nonché l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente (co. 1 lett. f CCII). È poi noto che, unitamente alla domanda deve essere depositata la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (87, co. 3 CIII).

Nel caso di specie, gran parte dell'attivo concordatario deriva appunto dai flussi di cassa che si prevede di generare dalla continuità aziendale nell'arco di piano di circa 5 anni.

Sul punto, il Commissario, già nel parere del 5.06.2025 (dep. il 6.06.2025), aveva evidenziato come il fatturato medio del periodo 2022-2024 ammontasse ad euro 50.698,00 e risultasse, peraltro, in costante calo, come si evince dal prospetto dallo stesso elaborato (in particolare, il fatturato medio del 2023 risultava pari a 41.171,00 euro, mentre nel 2024 ammontava a soli 36.068,61 euro). Le stime di fatturato previste dalla società (che prevedeva di poter generare ricavi nel 2025 per euro 60.640,00 euro e 60.000,00 per gli anni successivi) apparivano, quindi, prive di elementi concreti che consentissero di ritenerle raggiungibili.

Il piano, come da ultimo modificato, anche all'esito dei rilievi del commissario Giudiziale, si fonda sul nuovo *"budget economico e finanziario redatto"* dal dott. Agostinelli, consulente della ricorrente, il quale ha stimato un flusso di cassa complessivo pari ad euro 123.130,761, importo al netto del rimborso delle rate a scadere relative al mutuo garantito da ipoteca iscritta sul capannone (in diminuzione, quindi, di euro 31.947,24 rispetto alla proposta originaria), prevedendo che la società possa generare nel 2025, e in tutti i successivi anni di piano, ricavi annui per euro 78.027,96. Circa il metodo utilizzato, il dott. Agostinelli ha rilevato che *"il fatturato stimato per l'esercizio 2025 è stato quantificato sulla base delle fatture già incassate e da incassare, nonché sulla base dei preventivi approvati"* e che, quindi, la valutazione sarebbe stata operata in termini assolutamente prudenziali.

La relazione dell'attestatore, invero, si limita, sul punto, a recepire il contenuto del predetto elaborato ed a confermare che *"la verifica della documentazione messa a disposizione dello scrivente da parte della Società consente di confermare la correttezza e congruenza dei fattori utilizzati ai fini della determinazione delle previsioni di fatturato"*.

Il commissario Giudiziale, nondimeno, ha rilevato, in primo luogo, come la quantificazione del fatturato effettuata dal Dott. Agostinelli sulla base dei preventivi e delle fatture prodotte dalla società sia affetta da errori di calcolo che portano, per ciò stesso, a ridurre l'importo del fatturato stimato per l'anno 2025 da euro 78.027,96 ad euro 67.148,36, come meglio specificato nel parere del 4 luglio 2025 (tra i più rilevanti rilievi operati dal C.G. si annoverano i seguenti: sono stati considerati 9.550,00 euro con riferimento al cliente "Asilo Vanzago", a fronte di lavori approvati per un minore importo pari a 3.485,00 euro; è stato conteggiato due volte l'importo di euro 640,00 in relazione al cliente Collins Neider; alla voce "fatture 2025" sono stati considerati come ricavi anche alcuni importi relativi all'IVA; sono stati considerati alcuni importi che costituivano ricavi relativi all'esercizio precedente). Il C.G., quindi, ha provveduto a rielaborare il nuovo budget economico con le sole predette variazioni, evidenziando come l'utile complessivo del periodo di piano 2025-2030 passerebbe da euro 285.385,35 (come stimato dalla società) ad euro 232.063,352.

sicché la continuità potrebbe generare flussi di cassa per complessivi 70.500,40 euro a fronte di una previsione nel piano di euro 123.130,76 euro.

Tali errori, anche di calcolo, risultano, quindi, pedissequamente recepiti, altresì, dal professionista indipendente incaricato di redigere la relazione ex art. 87, co. 3 CCII, inficiando così l'attestazione, che risulta, pertanto, inidonea a svolgere la funzione ad essa demandata dalla legge.

In ogni caso, al di là degli errori evidenziati, emerge come non siano stati superati i rilievi di cui al precedente parere del C.G. del 6.06.2025, il quale aveva evidenziato, come anticipato, che il fatturato medio del periodo 2022-2024 ammontasse ad euro 50.698,00 e risultasse, peraltro, in costante calo. La società, infatti, non ha fornito elementi concreti che consentano di ritenere verosimili le previsioni poste alla base del piano. Nel corso dell'udienza del 07.07.2025, peraltro, il Commissario Giudiziale ha ribadito come, ad oggi, i flussi di cassa relativi al 2025 si attestano a non oltre 1.000,00 euro, valore ben lontano dalle previsioni della ricorrente, circostanza che conferma la valutazione di manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

Il Commissario giudiziale aveva poi rilevato che nel piano, quanto alle uscite finanziarie per il pagamento delle imposte, era stato considerato solo il pagamento dell'IRAP, ma, non avendo la società ulteriori dipendenti e reggendosi l'attività sulle sole prestazioni lavorative rese dai due soci amministratori, sarebbe stato necessario considerare altresì i costi figurativi relativi all'IRPEF ed alla contribuzione obbligatoria gravanti su questi ultimi, che avrebbero dovuto necessariamente ricavare la provvista per il relativo pagamento dalle casse sociali.

Nel piano, come da ultimo modificato, pertanto, è stato inserito il costo figurativo del lavoro dei soci nella misura di euro 18.000,00 per singolo anno (9.000,00 euro per ciascun socio), qualificando tale posta *“come utile di esercizio”* e ipotizzando *“che tale importo venga gestito tramite prelevamento in conto utili, ritenendo tale soluzione preferibile rispetto a un prelevamento tramite cedolino, che comporterebbe oneri contributivi aggiuntivi”* (non viene offerta, tuttavia, neppure alcuna spiegazione sulle modalità e sui criteri utilizzati per la quantificazione del suddetto valore). Prescindendo dalla valutazione circa la legittimità di tale operazione, è evidente che entrambi i soci lavoratori hanno l'obbligo di versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani Inps e, pertanto, come rilevato dal C.G., i suddetti costi *“figurativi”* risultano evidentemente sottostimati, giacché circa la metà dell'importo appostato (o oltre la metà di tale valore, in caso di superamento del minimale contributivo) dovrebbe essere destinato al pagamento dei contributi obbligatori, non essendo stata tenuta in considerazione, invece, l'imposta sul reddito anch'essa gravante sui soci. Il Commissario giudiziale, inoltre, ha rilevato come *“dalla documentazione prodotta risulta che a fronte delle fatture ad oggi emesse dalla società, pari ad un imponente complessivo di euro 14.134,86, vi sono fatture emesse anteriormente al 31/05/2025 che non risultano ancora incassate*

*per un imponibile di euro 2.955,33 (pari al 20,91% delle fatture emesse) (...)*”, non avendo tuttavia la ricorrente, nel budget finanziario, appostato alcun fondo svalutazione crediti. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il Commissario Giudiziale ha concluso ritenendo come la continuità aziendale diretta non consenta di generare flussi di cassa da poter distribuire in favore dei creditori concorsuali.

A fronte di tali motivate e documentati rilievi espressi dal Commissario Giudiziale, per contro, la relazione del professionista indipendente, come anticipato, risulta priva di adeguata motivazione a sostegno del giudizio circa la fattibilità del piano, limitandosi a recepire quanto risulta dal “budget economico e finanziario” di cui si è detto, affetto finanche da evidenti errori di calcolo. La relazione, pertanto, non risulta sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell’iter logico-argomentativo posto alla base dell’attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati.

Sul punto, peraltro, occorre ancora osservare che l’apporto di finanza esterna da parte di Simone Gatti, figlio di Walter Gatti, pari ad euro 20.000,00, non risulta in alcun modo garantito. La ricorrente, infatti, si è limitata a produrre una “lettera di impegno”, con il quale quest’ultimo si è obbligato a versare la suddetta somma a favore della procedura, condizionatamente all’omologa del concordato, e un documento denominato “richiesta di finanziamento” di cui non è stato fornito l’esito. Nulla è stato neppure allegato, quanto alla garanzia patrimoniale generica del predetto finanziatore.

Il piano prevede che l’adempimento delle obbligazioni concordatarie venga garantito anche mediante la trascrizione di un “*formale vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*” sul capannone sito in Cantù, via Cattaneo s.n.c, di proprietà del sig. Walter Gatti e della madre Vittoria Nosedà, ove viene svolta l’attività di impresa. Questi ultimi, in particolare, si sono impegnati a cedere a titolo gratuito i crediti derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto una porzione del predetto capannone e a destinare il bene a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni concordatarie, anche attraverso la trascrizione del vincolo di cui si è detto, e, successivamente, alla definizione della complessiva esposizione debitoria personale di entrambi i soci.

Sul punto, occorre precisare, peraltro, che sull’immobile grava una ipoteca volontaria concessa a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato dalla società ricorrente con BCC Cantù, in data 6.06.2008, rispetto al quale è stata chiesta autorizzazione al pagamento delle rate a scadere ex art. 100 CCII. L’immobile, inoltre, risulta gravato da una ulteriore ipoteca volontaria concessa a garanzia delle obbligazioni gravanti sui proprietari Walter Gatti e Vittoria Nosedà derivanti da altro contratto di mutuo stipulato da questi ultimi sempre con BCC Cantù in data 30.01.2005.

Entrambi gli atti connotati dalla gratuità (ossia la cessione dei canoni di locazione a titolo gratuito a favore della società e la costituzione di un vincolo ex art. 2645 ter c.c.) appaiono, nondimeno, revocabili dai creditori personali del sig. Walter Gatti e dalla sig.ra Nosedà, pregiudicando le loro ragioni, atteso che si traducono nella sottrazione di beni dal patrimonio di questi ultimi da destinare, in primo luogo, all'adempimento dei pagamenti previsti nella proposta concordataria a favore dei creditori sociali. Invero, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa società, l'esposizione debitoria personale riferibile al solo Walter Gatti nei confronti dell'erario ammonta a circa 274.689,17 euro (239.792,79 euro, se si escludono le cartelle che vengono indicate come "notificate quale coobbligato"), oltre ad ulteriori debiti derivanti da un contratto di mutuo garantito da ipoteca sulla prima casa (non vi è, peraltro, neppure un elenco analitico dei creditori personali dei soci). Nessuna informazione, infine, è stata fornita circa la situazione patrimoniale della sig. Nosedà, risultando comunque la stessa quantomeno debitrice della BCC Cantù, in relazione al mutuo di cui sopra, nonché di Caver s.r.l., creditrice, altresì, di Walter Gatti, che si è munita di titolo esecutivo ed ha iscritto ipoteca giudiziale su altri immobili di proprietà di questi ultimi.

In ogni caso, il vincolo di destinazione indicato nel piano risulta in concreto inidoneo a realizzare la causa per cui dovrebbe essere costituito, come dedotta dalla ricorrente. Come evidenziato dal Commissario Giudiziale, infatti, anche ipotizzando che il valore del capannone corrisponda all'importo di euro 245.437,50 come stimato dalla società in ipotesi di vendita giudiziale, sottraendo l'ammontare dei debiti residui derivanti dai predetti mutui ipotecari, si giungerebbe ad un valore pari a 115.454,48 euro. Tale importo risulta del tutto insufficiente a garantire il pagamento finanche dei soli debiti personali gravanti sul socio Walter Gatti (rispetto all'altro socio Fausto Matteo risultano debiti personali nei confronti dell'erario per ulteriori 169.180,12 euro). Del tutto irrilevante, quindi, è la circostanza che vi sia assoluta coincidenza tra i creditori personali dei soci e i creditori della società, come sostenuto dalla ricorrente, che ha altresì genericamente dedotto come i soci avrebbero intenzione poi di risanare anche la loro complessiva esposizione debitoria personale, eventualmente anche mediante accesso ad altre procedure previste dal codice della crisi. Alla luce di tutte le circostanze che precedono, pertanto, il Tribunale ritiene che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, da ciò conseguendone l'inammissibilità della domanda.

Può ulteriormente osservarsi, che la proposta ed il piano presentano ulteriori vizi che avvalorano il giudizio di inammissibilità della domanda. In primo luogo, si riscontrano ulteriori errori di calcolo tanto nella proposta quanto nella relazione dell'attestatore, che, seppure di minor rilievo rispetto a quelli già evidenziati, complessivamente considerati, confermano l'inadeguatezza della proposta e delle attestazioni rilasciate dal professionista indipendente. Come indicato dal Commissario Giudiziale, infatti, tenendo in considerazione l'attivo realizzabile come stimato dalla società (pari a

330.073,40 euro), la percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari ammonterebbe al 7,15 %, in luogo del 7 % come indicato sia nel prospetto redatto dalla società ed allegato alla proposta come modificata sia nella relazione redatta dal professionista indipendente. Nel prospetto elaborato dalla società vi è un ulteriore errore di calcolo, come rilevato dal commissario, da cui consegue che al creditore ricompreso nella classe chirografaria “XXII “imprese sottosoglia” sarebbe offerto un minore soddisfacimento pari al 6,83 % in luogo del 7,15 %. Vi è, inoltre, un ulteriore errore con riferimento al credito inserito nella suddetta classe XII, formata ai sensi dell’art. 85, co.3 CCII con riferimento alle imprese che non superano i requisiti dimensionali ivi indicati, come evidenziato dal Commissario Giudiziale, giacché è stato inserito erroneamente anche una parte del credito avente natura privilegiata.

Risulta, infine, appostato un “fondo rischi generico” di soli 20.864,14 euro, pur avendo il Commissario evidenziato, ragionevolmente, l’opportunità di prevedere un accantonamento di almeno 25.000,00 euro, atteso che non sono previsti ulteriori accantonamenti a titolo di fondo rischi (anche questa voce, peraltro, è stata indicata in modo non preciso, giacché nella parte descrittiva della nuova proposta concordataria il fondo rischi generico viene quantificato in euro 20.864,14, mentre nel prospetto di distribuzione dell’attivo concordatario viene indicato nel minor importo di euro 20.845,93). Alla luce delle suddette rettifiche, peraltro, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari prevista dalla società nella misura del 7% si ridurrebbe al 6,46%. Anche le somme riportate nell’elenco dei creditori di cui all’allegato 12 della proposta come modificata sono affetti da errori come rilevato dal Commissario Giudiziale (*“la somma del totale dei debiti privilegiati viene indicata in euro 591.699,38 a fronte di un importo di euro 659.837,04. In pratica, nella somma sono stati erroneamente esclusi il debito verso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù (euro 68.073,00) e il debito verso la Regione Lombardia (euro 64,66); - la somma del totale dei debiti chirografari viene indicata in euro 54.248,02 a fronte di un importo di euro 81.340,16. In pratica, nella somma sono stati erroneamente esclusi il debito verso INPS (euro 5.687,10), il debito verso INAIL (euro 226,41) e il debito verso l’Erario (euro 21.178,63) per aggi, diritti di notifica e spese tabellari; alla luce di tali correzioni, il “totale complessivo” ammonta ad euro 741.177,20 e non ad euro 645.947,40 come indicato dalla Società.*).

Quanto alla determinazione del valore di liquidazione, si è già detto delle carenze in merito all’esame delle azioni revocatorie esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Sul punto si può aggiungere che nel valore di liquidazione si è tenuto conto del solo patrimonio dei soci, non essendo prospettabile la cessione dell’azienda in esercizio, il cui valore è essenzialmente legato all’attività lavorativa prestata dai soci amministratori. La determinazione del valore di liquidazione degli immobili di proprietà dei soci, quindi, è stata operata effettuando una decurtazione dal valore di mercato dei beni in misura forfettaria del 15% (denominata

“deprezzamento per la messa all’asta”) nonché un ulteriore ribasso del 25%, ipotizzando il valore dell’offerta minima relativo al primo esperimento di vendita. Sono stati detratti, poi, da tali valori “*i residui importi dei mutui ipotecari e gli ulteriori debiti ipotecari*” gravanti sugli immobili. Sul punto, si può dubitare della correttezza del metodo utilizzato per determinare il valore di liquidazione, atteso che la disposizione di cui all’art. 87, co. 1 lett. c) lo definisce come il valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni al netto delle spese, non prevedendo che vengano scomputati ulteriori importi quali i crediti residui garantiti da ipoteca iscritta sui beni, posto che tale questione rileva eventualmente ai fini della verifica della corretta distribuzione di tale valore ai sensi dell’art. 84, co. 6 CCII. In ogni caso, anche l’indicazione del valore di liquidazione, secondo lo stesso metodo seguito dalla ricorrente, è affetta da errori come meglio indicato dal commissario (dovendosi richiamare le rettifiche di cui alle pagine 31 e 32 del parere del 4 luglio 2025), tali per cui il risultato finale del predetto calcolo sarebbe diverso rispetto a quello proposto dalla ricorrente. Ancora più rilevante, tuttavia, è la circostanza che la società ha indicato tra le spese da considerare ai fini della determinazione del valore di liquidazione giudiziale alcuni importi che non appaiono in alcun modo giustificati, come già rilevato dal C.G. nel primo parere, operando una ulteriore sottovalutazione illegittima del valore di liquidazione, che si sostanzia in una violazione delle norme che regolano il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (2741 c.c.) Invero, la ricorrente ha considerato un “*fondo di garanzia*” pari ad euro 34.000,00, inserendo delle voci in alcun modo riconducibili alle spese richiamate dall’art. 87 co. 1 lett. c., e segnatamente: è stato considerato l’importo di euro 10.649,89 euro a titolo di interessi sui crediti previdenziali; nel calcolo dell’IMU è stata erroneamente riportata anche l’imposta gravante sulla quota di proprietà del Sig. Walter Gatti dell’immobile di Cantù – Via Merano che, come si è detto, è stato venduto in data 28/03/2024; - è stato considerato, inoltre, un importo di euro 10.000,00 per “*emersione eventuali debiti non considerati*”.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che i vizi riscontrati siano tali da rendere inammissibile la proposta, risultando altresì il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

3. Deve essere contestualmente esaminata, quindi, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal P.M., il quale, anche all’esito dell’udienza del 7.07.2025, ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso depositato.

Invero, quanto ai presupposti soggettivi è sufficiente richiamare le valutazioni espresse nel corso del procedimento, atteso che l’imprenditore non possiede congiuntamente i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII e l’ammontare dei debiti scaduti risulta di gran lunga superiore ad euro 30.000,00, come dimostrato dalla documentazione prodotta dallo stesso.

Sussistono, invero, i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Lo stato di insolvenza, infatti, si ricava dalle stesse dichiarazioni contenute nel ricorso per l'apertura della procedura di concordato preventivo, aventi carattere confessorio, dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento nonché dalle considerazioni che precedono in merito all'inammissibilità della domanda di accesso al concordato, da cui si evince chiaramente come, a fronte dell'indebitamento descritto, l'imprenditore non abbia più risorse per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Deve essere dichiarata, altresì, ai sensi dell'art. 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale dei soci accomandatari illimitatamente responsabili.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:


- 1) DICHIARA inammissibile la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale proposta da GATTI LUCIDATURA DI GATTI WALTER & C. S.N.C. (c.f. 03110260134);
- 2) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di **GATTI LUCIDATURA DI GATTI WALTER & C. S.N.C.** (c.f. 03110260134), con sede legale in Cantù (CO), via Cesare Cattaneo n. 26, nonché dei soci illimitatamente responsabili **WALTER GATTI** (GTTWTR68S12B639A) e **FAUSTO MATTEO** (c.f. MTTFST72M08C933U),
- 3) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- 4) NOMINA Curatore il dott. Paolo Arrighi, soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. 358 codice della crisi;
- 5) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 6) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **24 novembre 2025 ore 11.00** davanti al giudice delegato dott. Luciano Pietro Aliquò nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Como (stanza 404) avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

- 7) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 8) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 9) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 10) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore ed al pubblico ministero;
- 11) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Como, in data 07.07.2025


Il Giudice rel. est.

*Dott. Luciano Pietro Aliquò*



Il Presidente

*Dott.ssa Paola Parlati*



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.



Oggi 10 LUG 2025

Il Funzionario UPP

*Dott.ssa Chiara Carrado*

